

**Città di Siracusa
X Settore Ambiente**

P.G. n. 9238

il 31 Gennaio 2006

Il Sindaco

Visti

- la precedente Ordinanza Sindacale P.G. n.41243 del 14 maggio 2001 che ha istituito l'Anagrafe Canina in tutto il territorio comunale al fine di dare completa ed uniforme attuazione alla legge 281/91 ed alla legge regionale 3 luglio 2000 n.15;
- l'art.8 della legge regionale n.15/2000 che definisce gli "obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'Anagrafe Canina" e stabilisce la sanzione amministrativa connessa a ciascuna violazione;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 3 Ottobre 2005, pubblicata sulla G.U.R.I. n.281 del 2 Dicembre 2005, che detta norme in materia di "Tutela della pubblica incolumità dall'aggressività di cani";

Considerato

che il territorio del Comune di Siracusa è ancora particolarmente interessato dal fenomeno dell'abbandono indiscriminato di cani adulti e di intere cucciolate partorite da cani di proprietà;

Ritenuto

- di ribadire l'obbligo per i proprietari o detentori di cani di provvedere alla loro iscrizione all'Anagrafe Canina;
- di fornire loro una dettagliata informazione sui conseguenti obblighi definiti dall'art.8 della legge regionale 15/2000 nonché degli obblighi derivanti dall'Ordinanza del Ministro della Salute 3 Ottobre 2005;
- di definire il complesso delle sanzioni previste per ciascuna violazione alle soprarichiamate vigenti norme in materia

ORDINA

I cittadini residenti nel Comune di Siracusa proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono obbligati a registrarli all'Anagrafe Canina, istituita presso l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL8 di Siracusa, entro il termine di giorni 180 dalla nascita ovvero dalla data in cui ne sono entrati in possesso.

I cittadini che già detengono cani di età superiore a sei mesi dovranno provvedere ad iscriverli all'Anagrafe Canina entro 30 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza.

Le operazioni di iscrizioni all'Anagrafe Canina possono essere effettuate

- 1) presso l'Ambulatorio Veterinario dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria che ha sede in Traversa La Pizzuta ex O.N.P.
- 2) presso gli Ambulatori dei Medici Veterinari libero professionisti

Sono esonerati dall'iscrizione all'Anagrafe Canina i cani appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia nonché i cani al seguito di cittadini non residenti nel Comune che vi soggiornino per un periodo inferiore a novanta giorni.

DISPONE

- A norma dell'art.8 della legge regionale 15/2000, i proprietari o detentori di cani, sono tenuti a segnalare all'area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL 8 di Siracusa, che ha sede in Traversa La Pizzuta ex O.N.P. qualsiasi variazione inerente il possesso dell'animale e, in particolare:

- 1) entro 30 giorni il cambio della propria residenza ovvero il trasferimento del proprio cane ad altro proprietario
 - 2) entro 10 giorni lo smarrimento ovvero il decesso dell'animale
- A norma dell'art.3 comma 6) della medesima legge regionale 15/2000, i Medici Veterinari e le Associazioni per la protezione degli animali che, nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'Anagrafe Canina, hanno l'obbligo di segnalarlo *entro sette giorni*, al Settore Ambiente del Comune ed al Settore di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL 8 .

AVVERTE

- ✓ L'omessa iscrizione all'Anagrafe Canina comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €77,47 a €464,81.
La medesima sanzione si applica ai Medici Veterinari ed alle Associazioni per la protezione degli animali che, nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'Anagrafe Canina, e non lo segnalino *entro sette giorni*, al Settore Ambiente del Comune ed al Settore di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL 8
Si applica la sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 15.493,71 qualora l'inosservanza dell'obbligo di iscrizione all'Anagrafe Canina riguardi cani appartenenti alle razze aggressive individuate dall'Ordinanza del Ministro della Salute 3 Ottobre 2005
- ✓ La mancata comunicazione, nei tempi previsti dal presente provvedimento, all'area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL

- *della cessione a qualsiasi titolo dell'animale*
- *del cambio della propria residenza*
- *della morte dell'animale*

comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €77,47 a €258,23

- ✓ La mancata comunicazione della *scomparsa dell'animale*, entro 10 giorni dall'evento, comporta, fatte salve le eventuali sanzioni penali previste dalla legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa da €516,46 a €1.549,37

MANDA

Alla Polizia Municipale ed alla Polizia Ambientale del Settore Ambiente, alla Polizia Provinciale, alle Forze dell'Ordine di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Il Sindaco
Avv. G.B. Bufardecì